



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. ORDINANZE N. 58 DEL 26-11-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriore misure di contrasto alla diffusione e di prevenzione - Divieto attività di commercio in forma itinerante per soggetti provenienti da altri comuni.

IL Sindaco

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, anche nel territorio di Baucina, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;

RILEVATO che l'incremento dei contagi da Covid 19 nel territorio comunale impone l'adozione di misure restrittive di prevenzione al fine di limitare il fenomeno;

VISTO l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. del 03/11/2020 che testualmente recita ".. delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramenti, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04/11/2020 con la quale a norma dell'art. 2 comma 1, la Regione Sicilia è stata collocata in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto;

PRESO atto della nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ. del 07/11/2020 del Ministro dell'Interno, con la quale è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come,

peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

PRESO atto altresì della Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III -Prot-. Civ. Del 09/11/2020, avente per oggetto “Covid-19- Prevenzione dei fenomeni di assembramento”;

CONSIDERATO che il Prefetto di Palermo ha riunito in data 10/11/2020 il Comitato provinciale per L'ordine e la sicurezza pubblica per concordare con i Sindaci, più idonee attività di applicazione dell'art. 1 co. 4 del D.P.C.M. Del 03/11/2020

RICHIAMATA l' Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente **n . 55/2020 pubblicata il 20 novembre 2020 che qui si intende integralmente richiamata e trascritta** in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure di prevenzione, di contrasto alla diffusione della pandemia e Sospensione delle attività commerciali del mercatino quindicinale;

RAVVISATA la necessità di adottare ulteriori misure in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, in grado di contrastare efficacemente la diffusione del virus con particolare attenzione a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

ATTESO che non si è in grado di avere certezza e/o riscontro dei contatti avuti e delle persone incontrate in altri luoghi di vendita da parte degli esercenti il commercio in forma itinerante provenienti da altri comuni;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 L. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale;

ORDINA

DI RICHIAMARE per farne parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza le disposizioni già vigenti, fino ad emissione di nuovo provvedimento, della Ordinanza Sindacale n. 55/2020;

DI VIETARE l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali su tutto il territorio comunale, di operatori provenienti da altri Comuni, **a decorrere dal 27 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni;**

AVVERTE NUOVAMENTE

- che saranno intensificati i controlli di Polizia municipale, della Protezione civile e della locale Stazione dei Carabinieri;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16/05/2020, n. 33, come convertito in Legge 14/07/2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25/03/2020 convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INVITA NUOVAMENTE

- caldamente tutti i concittadini a evitare di ospitare presso le proprie abitazioni, anche solo per pochi minuti, altre persone di qualunque grado di parentela e affinità, che non siano naturalmente già conviventi e appartenenti al nucleo familiare;
- fortemente tutti soggetti con sintomi a rimanere a casa e contattare il proprio medico curante;

- a mantenere un comportamento improntato alla massima cautela, specie in ambito domestico, qualora venga accerta la positività di uno o più componenti del nucleo familiare, utilizzando tutti i presidi necessari volti ad limitare i pericoli di contagio;

RAMMETA NUOVAMENTE

- che chiunque abbia avuto un contatto stretto, vale a dire per almeno 15 minuti (anche non consecutivi) a meno di due metri di distanza senza mascherina con un soggetto positivo o con evidenti sintomi di tosse, febbre, etc.....è obbligato a isolarsi volontariamente e a contattare immediatamente il proprio medico di famiglia e osservare scrupolosamente quanto dallo stesso prescritto;
- che chiunque violi la quarantena eventualmente prescritta dalla ASL o dal Medico competente, è passibile di denuncia e potrebbe essere chiamato a rispondere per delitti colposi o dolosi contro la salute pubblica;

DEMANDA

Al competente ufficio di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge, a:

- Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it)
- Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it)
- Prefetto di Palermo (protocollo.prefpa@pec.interno.it)
- Presidente della Regione Siciliana (soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa22796@carabinieri.it)
- Comandante della Polizia Municipale di Baucina
- Al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del - Comune di Baucina

Che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Baucina

CONTRO

il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Prefetto di Palermo entro il termine di 30 giorni, ovvero ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni oppure ricorso Straordinario entro il termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL Sindaco
F.to Basile Fortunato
(Sottoscritto con Firma digitale)

